

ALIQUOTE TASI 2019

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE	DEDUZIONI
1 per mille	Abitazioni principali classificate in categoria A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7).	€ 200,00 APPLICATI ALLA RENDITA CATASTALE
1 per mille	Per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado (genitori/figli) adibite ad abitazione principale, come definite dall'art. 13 comma 2 del D.L.201/2011 ad eccezione delle categorie A/1-A/8-A/9, dovrà presentare i seguenti requisiti: - il comodante deve risiedere nello stesso Comune; - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione principale; - il comodato deve essere registrato. Il soggetto passivo di imposta che ha concesso in comodato d'uso gratuito, avente le caratteristiche di cui sopra, dovrà presentare apposita dichiarazione IMU all'ufficio tributi del Comune, entro la data di scadenza della seconda rata (saldo).	RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE
1 per mille	Fabbricati rurali e strumentali	
1 per mille	Fabbricati "merce", immobili posseduti da imprenditori edili non venduti o non locati	
2 per mille	Fabbricati di categoria "D"	

Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa - l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.

ESENZIONI

1. ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATI CON RELATIVE PERTINENZE

- a) Abitazioni principali classificate in categoria A/2-A/3-A/4-A/5-A/6/A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7);
- b) All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa risulti vuota a disposizione dell'anziano o del disabile, che potrebbe in qualunque momento rientrarvi, o dell'eventuale coniuge o figli con lo stesso conviventi;
- c) All'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- d) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari comprese quelle destinate e studenti universitari soci

assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- e) All'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assegnata al coniuge/ex coniuge a seguito di separazione legale, divorzio, annullamento, scioglimento;
- f) Inquilini che utilizzano l'immobile come abitazione principale.;

2. AREE EDIFICABILI;

3. TERRENI AGRICOLI;

4. ALTRI FABBRICATI (diversi da quelli elencati nell'allegato "A").

RIDUZIONE del 50% DELLA BASE IMPONIBILE per:

- **COMODATO USO GRATUITO** come previsto dalla legge 28/12/2015 n.208 a modifica dall'art.13 del decreto-legge 6/12/2011, n.201;
- **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO;**
- **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.